

## **MASSIMA**

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1997, n. 194, è inammissibile la richiesta di parere, rivolta al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, che non contenga "la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto" e non sia corredata dei documenti rilevanti "ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione", risultando inadeguata a consentire al Comitato di effettuare una valutazione obiettiva, attendibile e congruamente argomentabile in merito alla sussistenza dei profili di elusività indicati dall'art. 37-bis, del D.P.R. n. 600/1973.